Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. de BLOCK

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1963

relativa alla sospensione temporanea, a norma dell'articolo 28 del Trattato, del dazio della tariffa doganale comune applicabile alla gammapicolina della voce ex 29.35 O

(63/550/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la produzione di gammapicolina è attualmente insufficiente nella Comunità, specie in relazione alle particolari necessità dell'industria trasformatrice;

Considerando che è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune su questo prodotto;

Considerando che è attualmente impossibile valutare con esattezza l'evoluzione a breve scadenza della situazione economica del settore interessato e che è quindi opportuno che la sospensione stessa abbia carattere temporaneo,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1963 il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabile alla gammapicolina della voce ex 29.35 O è sospeso ad un livello del 6 %.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. de BLOCK
